



CITTA' DI CORIGLIANO – ROSSANO

*Provincia di Cosenza*

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 196 DEL 30/10/2023**

(Art. 50 co. 5 e Art. 54 co. 4 D. Lgs. 267/2000)

**OGGETTO: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI CRITICITA' IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA URBANA.**

### *IL SINDACO*

#### **PREMESSO CHE:**

- La Regione Calabria nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo (Art. 1 L.R. 45/2023);
- La Legge Regionale n. 45 del 25 settembre 2023, recante "PROMOZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO", ha fatto seguito al **Piano straordinario per il randagismo nella Regione Calabria**, approvato dal Presidente della stessa Regione, nella veste di Commissario ad Acta giusta nomina con Deliberazione del Consiglio

dei Ministri in data 12.03.2015, con Decreto n. 67 del 06.03.2018, previa revoca del precedente DCA n. 32/2015;

- Il Piano di cui sopra era attuativo del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale e rientrava tra gli obiettivi (punto 12) dei programmi operativi e degli interventi necessari a garantire in maniera uniforme nel territorio regionale l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica e nell'ambito della cornice normativa vigente;

#### **ATTESO CHE:**

- IL DCA N. 67/2018 è intervenuto anche perché nei due anni di vigenza del precedente DCA n. 32/2015 l'attività svolta dai Comuni e dalle AA.SS.PP. per l'adeguamento e/o la realizzazione delle strutture deputate alla custodia e alla cura dei cani randagi era, di fatto, risultata insufficiente ed inefficace;
- La L.R. 45/2023 chiarisce in maniera inequivocabile la sfera delle competenze - ripartite, rispettivamente, tra Azienda sanitaria Provinciale e Comuni - determinando, del pari, la filiera dei comportamenti volti a consentire l'identificazione registrazione delle unità canine, ad esplicitare le modalità di composizione e di disciplina delle cc.dd. "unità di cattura dei cani" - termine grossolano con il quale viene indicata la fattispecie del prelievo delle unità canine nell'interesse e a tutela del loro benessere -, a specificare la fattispecie (eccezionale) della reimmissione dei cani sul territorio e quella, variegata, dei "cani rinvenuti dai privati";
- In particolare, ai comuni competono:
  - la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del **regolamento comunale di tutela degli animali da affezione** (i Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge);

- l'eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'azienda sanitaria provinciale;
  - l'identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;
  - l'assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;
  - l'attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.
- Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla stessa legge, i Comuni:
    - predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla legge regionale e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;
    - possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l'adozione;
    - adottano, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, tutte le misure necessarie per l'adozione o l'affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;
    - provvedono all'apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale del Comune, con l'elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di

favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

- organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria, con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli educatori cinofili;
- attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

#### **RILEVATO CHE:**

- Allo stesso modo la L.R. 45/2023 riporta “NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO - STRUTTURE DI RICOVERO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE” – art. 27 e segg. – nonché, al Capo V, le “PROCEDURE DI CATTURA E DI AFFIDO DEI CANI VAGANTI E CESSIONE DEGLI ANIMALI OSPITATI NEI CANILI SANITARI O NEI RIFUGI”;
- L’art. 37 della citata Legge Regionale così dispone in merito alla “cattura dei cani vaganti”:
  1. *I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.*
  2. *Chiunque rinvienga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.*

3. *Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Il medico veterinario avvisa sempre il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o le Forze di Polizia per la eventuale denuncia di furto o smarrimento.*
4. *Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.*
5. *Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.*
6. *Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'azienda sanitaria provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all'articolo 38.*
7. *In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.*
8. *Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.*

**CONSIDERATO CHE:**

- L’**Azione 16** delle Linee Programmatiche di mandato, recante “Randagismo e benessere degli animali”, evidenzia come questa amministrazione, dopo aver proceduto ad accatastare la struttura realizzata negli anni ’90 e a modernizzarla dotandola di portale, rete Internet, nonché rendendola luogo più ospitale, ha approvato il **Piano di corretta prassi** per migliorare la gestione della struttura e degli animali ospitati nel rifugio di Corigliano-Rossano e che disciplina le attività del personale sanitario, l’ingresso dei cani, i rapporti con l’ASP, i controlli di routine e di emergenza, i piani vaccinali, le modalità di garanzia e trasparenza nella gestione, l’apertura al pubblico, le adozioni, le attività di socializzazione, educazione e rieducazione ed i rapporti con i volontari.
- Tra gli obiettivi del DUP vi è il potenziamento del servizio generale di tutela degli animali, con l’istituzione di un servizio amministrativo dedicato che si occupi di superare le criticità attuali anche in termine di gestione delle attività, nonché l’implementazione di servizi ed infrastrutture adeguati alla dimensione della città e del fenomeno, prevedendo il potenziamento dell’attuale struttura comunale e l’individuazione di nuove strutture, oltre che l’attivazione di politiche di controllo e prevenzione.

#### **RILEVATO CHE:**

- La prevenzione del randagismo ed il perseguimento del benessere degli animali non si esauriscono nel solo “canile”, rappresentando cultura, prassi, controllo, partecipazione, ragion per cui è parallelamente necessario porre in campo altre tipologie di progetti, già previsti nelle linee di mandato.
- Al momento l’ente ha intrapreso le seguenti azioni:
  - ✓ *la realizzazione di opuscoli, locandine e brochure informative sulle modalità di segnalazione e per la sensibilizzazione al possesso responsabile;*
  - ✓ *la formazione dei volontari di canile;*

- ✓ *la predisposizione di un sito che è una finestra sul canile e strumento per la promozione delle adozioni dei cani ospiti della struttura;*
  - ✓ *la promozione delle adozioni dai canali ufficiali dell'Ente;*
  - ✓ *spazi sul sito ufficiale con riferimenti normativi e modulistica;*
  - ✓ *iniziative presso il canile, quali "Nonno Bau", per coinvolgere bambini e adulti sul tema del rispetto degli animali;*
  - ✓ *la previsione di aree lungo la spiaggia dedicate alla balneazione dei cani;*
  - ✓ *l'introduzione di agevolazione Tari per chi adotta un cane anziano;*
  - ✓ *linee di indirizzo per rendere le strutture il più possibile fruibili ai cittadini;*
  - ✓ *l'istituzione di un regolamento di corretta prassi presso il canile comunale;*
  - ✓ *catture programmate e mirate al contenimento dei branchi storici;*
  - ✓ ***erogazione** contributo per la sterilizzazione dei cani padronali, secondo precisi criteri;*
  - ✓ ***istituzione** servizio di guardie zoofile per il controllo, monitoraggio del randagismo e censimento della popolazione canina randagia e padronale;*
  - ✓ *la realizzazione di un centro comunale di micro-chippatura in località Boscarello (siamo in attesa di protocollo Asp);*
  - ✓ *iniziative di sensibilizzazione nelle scuole: concorso di idee "RandaPensiero" e visite delle scolaresche alla struttura;*
  - ✓ *Dotazione alla Polizia Municipale dei lettori microchip al fine di controllare e censire la popolazione randagia e padronale.*
  - ✓ *Internalizzazione gestione canile comunale.*
  - ✓ *Lavori di potenziamento del canile sanitario (raddoppio box) e ristrutturazione canile-Rifugio.*
- *restano tuttavia talune significative criticità per gestire il fenomeno di prevenzione del randagismo a causa delle dimensioni ragguardevoli del territorio della città di Corigliano-Rossano e di un funzionamento non sempre fluido e coordinato della struttura, con particolare riferimento alla parte di canile sanitario, di proprietà comunale, gestito dall'Azienda Sanitaria Provinciale;*

- in particolare, la Legge Regionale n. 45/2023, come il precedente DCA, contiene, sì, tutte le disposizioni necessarie per raggiungere il risultato di prevenzione del randagismo, prevedendo una casistica assai articolata di fattispecie e di correlativi centri di imputazione di responsabilità per la realizzazione dei risultati attesi;
- tuttavia il cattivo funzionamento di questa filiera comportamentale, spesso dovuta anche a fattori contingenti (sottodimensionamento degli organici, ecc.), cagiona un cd. “*imbuto*” attraverso il quale, mancando il filtro dei passaggi fisiologici coevi e successivi all’identificazione ed al prelievo delle unità canine, ogni azione di contrasto al randagismo rischia di risultare puramente velleitaria, dando corso a fenomeni di emergenza igienico-sanitaria e di contestuale diffusa insicurezza urbana;
- sicché la mancata attuazione delle poche e precise regole esistenti nella Legge Regionale, a fronte delle variegata fattispecie riconducibili nella prevenzione del randagismo, determinano forzatamente la sovrapposizione alla cura e ed alla salvaguardia del benessere canino fenomeni insostenibili in una comunità civica con l’obbligo per lo scrivente di fronteggiare - in modalità contingibile ed urgente - il paventarsi di vere e proprie emergenze non altrimenti fronteggiabili se non con il potere, monocratico, dell’ordinanza sindacale;

**RITENUTO**, a rafforzamento del tenore necessariamente preventivo della lotta al randagismo ed in ossequio ad un rigoroso rispetto della L.R. 45/2023, di demandare al Dirigente del Settore 13 “Ambiente e Reti”, in sinergia con il Dirigente del Settore 6 Polizia Locale, la competenza a vigilare sul pieno rispetto della normativa regionale nel riparto delle competenze ivi opportunamente riportate, nell’intesa che, nelle situazioni di criticità prossime alla loro trasformazione in potenziali emergenze igienico-sanitarie e di insicurezza urbana, dovute a qualsivoglia causa riconducibile a ciascuno dei soggetti coinvolti nel circuito di comportamenti indicati nella Legge Regionale, questo Ente è legittimato, in forza del presente provvedimento contingibile ed urgente,



ad attivarsi in sostituzione degli organismi inadempienti, salvo legittima rivalsa delle spese derivanti dall'eventuale necessario ricorso a terzi.

**RITENUTO** con tale misura di carattere precauzionale di voler mantenere il tenore preventivo della lotta al randagismo e di evitare che l'incuria delle unità canine, dovuta sovente al cattivo esercizio di una qualche competenza, possa minare al loro benessere e, paradossalmente, determinare una beffarda emergenza igienico-sanitaria dovuta a situazioni di abbandono e alla mancata attivazione delle misure previste nella Legge Regionale per combattere con adeguatezza il triste fenomeno del randagismo: a cominciare dalla identificazione e registrazione delle unità canine fino all'attuazione dei programmi di sterilizzazione;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 120 Cost.;
- l'art. 8, comma 1, della Legge 05.06.2003, n. 131;
- l'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 01.10.2007, convertito con modificazioni dalla legge 29.11.2007, n. 222;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 06.03.2018, recante "Revoca del DCA 32/2015: approvazione "Piano straordinario randagismo";
- la L.R. n. 45 del 25.09.2023;
- il Regolamento dell'ex Comune di Corigliano calabro, ad oggi vigente, recante "Regolamento per la tutela, il benessere, la detenzione degli animali, la civile convivenza con i cittadini e la lotta al randagismo. Adozione" (deliberazione C.C. n. 79 del 05.12.2014);
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale.

**ATTESO CHE** la presente ordinanza sindacale viene emessa sulla scorta delle ragioni contingibili e urgenti rappresentate nella narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 54, comma 4, dello stesso TUEL;

## ORDINA

nel richiamare integralmente le motivazioni contingibili ed urgenti di cui alla premessa e narrativa e a fronte del chiaro tenore dei contenuti presenti nel DCA n. 67/2018 recante il “Piano Straordinario Randagismo” adottato dalla Regione Calabria e ad oggi vigente

- **di demandare** al Dirigente del Settore 13 “Ambiente e Reti”, in sinergia con il Dirigente del Settore 6 “Polizia Locale”, la competenza a vigilare sul pieno rispetto della normativa regionale nel riparto delle competenze ivi opportunamente riportate;
- **di legittimare** gli stessi Dirigenti, nelle situazioni di criticità prossime alla loro trasformazione in **emergenze igienico-sanitarie e situazioni di insicurezza urbana**, dovute a qualsivoglia causa riconducibile a ciascuno dei soggetti coinvolti nel circuito di comportamenti indicati nel DCA, ad attivarsi in sostituzione degli organismi inadempienti, individuati sulla base della rispettiva competenza, salvo legittima rivalsa delle spese derivanti dall’eventuale necessario ricorso a terzi;
- **Di legittimare i dirigenti alla verifica e predisposizione di quanto necessario al fine di procedere alla reimmissioni sul territorio dei cani vaganti anche mediante il coinvolgimento del mondo del volontariato;**
- **di dare atto** che la presente ordinanza, per la sua riconducibilità anche all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Cosenza;
- **di ribadire**, come già esplicitato nella narrativa, che la presente ordinanza sindacale costituisce una misura di carattere precauzionale volta a mantenere il tenore preventivo della lotta al randagismo ed evitare che l’incuria delle unità canine, dovuta al cattivo esercizio delle rispettive competenze, possa minare al loro benessere e, paradossalmente, determinare un’emergenza igienico-sanitaria dovuta a situazioni di abbandono e alla mancata attivazione delle misure previste con chiarezza nel DCA per combattere con adeguatezza il fenomeno del randagismo.

- **Di trasmettere** copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

### DISPONE

**CHE** la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione integrale all'Albo Pretorio del Comune;

**CHE** la presente venga trasmessa:

- *all'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza – Prefettura;*
- *alla Questura di Cosenza;*
- *Direttore Generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza;*
- *Al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;*
- *al Dirigente del Settore "Ambiente e reti" del Comune di Corigliano-Rossano;*
- *al Dirigente del Settore "Polizia Locale" di Corigliano-Rossano;*
- *al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria;*
- *al Presidente della Provincia di Cosenza;*
- *all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ArpaCal);*
- *al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari;*
- *al Comandante provinciale dei Carabinieri;*
- *al Comandante provinciale della Guardia di Finanza;*
- *al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.*

### AVVERTE

**CHE** contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg;

**CHE** l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art 7 bis del D.lgs. 267/2000.

**IL SINDACO**

*Flavio Stasi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*